

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI
DIVERSI (A.R.D)**

La presente polizza è stipulata tra

**Società Assicuratrice
Agenzia di**

PROVINCIA DI COMO
VIA BORGOVICO 148
22100 COMO
CF/PI 80004650133

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 30.04.2020
Alle ore 24.00 del : 31.12.2023

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 31.12

CIG _____

La presente polizza è stipulata tra

INDICE

1.00 – DEFINIZIONI

2.00 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI

3.00 – SEZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI

4.00 – SEZIONE AUTO RISCHI DIVERSI (A.R.D.)

5.00 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA DEI SINISTRI

1.00 - DEFINIZIONI

1.01 – Definizioni

LEGGE:	Le leggi sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni: D.Lgs 209/2005, L. 102/2006, L. 990/1969 per le norme in vigore, D.Lgs. 254/2006 - disciplina indennizzo diretto, L. 27/2012; decreto ministeriale 110/2013;
REGOLAMENTO:	il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
IMPRESA O SOCIETA':	_____ ;
CONTRAENTE:	che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
PROPRIETARIO :	l'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
CONDUCENTE:	la persona fisica alla guida del veicolo;
TARIFFA:	la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.
CLASSE DI MERITO:	la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto RCA in base alle regola previste dalla circolare ISVAP 555/D del 17 maggio 2005.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

2.00 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2.01 - Oggetto dell'Assicurazione

Premesso che nell'allegato elenco è indicato l'intero parco veicoli a motore della Provincia di Como e che i mezzi sono individuati:

- ✓ per marca, tipo, targa di immatricolazione, potenza fiscale per il parco autovetture;
- ✓ peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e rimorchi;
- ✓ cilindrata per il parco motocicli, motocarri e ciclomotori;
- ✓ numero posti per il parco autobus,
- ✓ potenza fiscale e destinazione d'uso per i natanti;
- ✓ per tutte le categorie sono utilizzati i termini "circolazione" e "veicolo" anche con il significato di "navigazione" e "natante"; se non riferite ai "soli veicoli", tutte le condizioni s'intendono valide anche per i natanti

Si assicura l'intero parco veicoli sopra menzionato, con unico contratto secondo la formula a libro matricola, contro i seguenti rischi:

- ✓ Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA), secondo quanto previsto alla Sezione 3.00;
- ✓ Auto Rischi Diversi (A.R.D.), solo per i veicoli per i quali è prevista tale garanzia (indicazione del relativo valore commerciale nell'allegato elenco), secondo quanto previsto alla Sezione 4.00.

Le classi di merito e i valori assicurati presenti nell'elenco mezzi allegato al presente Capitolato Speciale sono puramente indicativi e dovranno essere aggiornati, su segnalazione del Contraente, al momento dell'effetto della garanzia di ogni singolo mezzo.

2.02 – Computo e Regolazione del Premio

Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso alla stessa per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Sono ammesse sostituzioni (intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione) di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e quando prevista dalla tariffa mantenendo la stessa classe di merito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio di tariffa previsto corrispondente al tipo di veicolo considerato.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta inviata dal contraente.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.

2.03 - Variazione parco automezzi

I nuovi mezzi acquistati dal Contraente, nel caso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Società alle stesse condizioni normative e tariffarie di cui al punto 2.02 per tutta la durata contrattuale.

2.04 – Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti.

I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada,

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

Per i mezzi appartenenti al settore tariffario *autovetture*, le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

2.05 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della suddetta scadenza.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verrà rimborsato al Contraente la parte di premio versato e non goduto al netto delle relative imposte.

2.06 – Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

2.07 – Disdetta in caso di sinistro

Con esclusivo riferimento alla Sezione 4.00 – Auto Rischi Diversi, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni; la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso. Non è ammesso il recesso della Compagnia dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente immediata riduzione del premio.

2.08 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni e/o integrazioni risultanti da appendici successive all'emissione del presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.09 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Ente Contraente.

2.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2.11 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo INSUBRIASS SRL, con sede legale in Varese, Via Avegno 1 iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 479911 Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società INSUBRIASS SRL, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al

Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 5%.

2.12 - Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni fra le Parti devono farsi in forma scritta. La Società tramite l'Agenzia presso cui è assegnata la polizza si impegna a fornire obbligatoriamente riscontro alle stesse in tempi brevi.

2.13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9. Il Codice identificativo di Gara relativo al presente contratto è

2.14 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 2.11 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori o il Broker e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione

scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

3.00 - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

3.01 - Rischi da assicurare

Garanzia base:

La Società, in conformità alle norme della Legge, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nell'elenco che forma parte integrante del contratto

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

Quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice e per i danni derivanti da manovra a mano.

Sono altresì compresi i danni arrecati dalla perdita accidentale del carico trasportato sul veicolo assicurato.

Forma tariffaria:

- ✓ Bonus Malus per autovetture, motocicli e ciclomotori;
- ✓ Tariffa fissa per gli altri veicoli.

Le tariffe offerte dovranno essere riferite tutte alla zona territoriale di Como.

3.02 – Massimale

L'Assicurazione deve intendersi prestata per un massimale per sinistro pari ad €. 15.000.000,00 (quindici milioni) unico per l'intero parco veicoli a motore e natanti.

3.03 – Regolamento forme tariffarie

A) Bonus/Malus

Relativamente ad autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, l'assicurazione è stipulata nella forma *Bonus/Malus*, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di "sinistri nei "periodi di osservazione" definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ai livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 se relativo al veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella *Bonus/Malus*, ovvero alla classe di merito di merito 14 se relative a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Per la stipulazione di contratto relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persone, la Compagnia abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, ovvero di apposizione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia nella forma *Bonus/Malus*, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza, tenendo conto le indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma *Bonus/Malus* che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14, a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca ad un veicolo già assicurato nella forma tariffaria *Bonus/Malus* per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito ed il contratto è assegnato a questa classe.

La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno, presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia o al Commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare, ai

sensi e per gli effetti degli artt .1892 e 1893 Cod. Civ., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 14 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza dei premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sia conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Per le annualità successive, si applica, anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo, la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma *Bonus/Malus* in corso con la Compagnia, che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa, secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, offrendo alla Compagnia, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In casi di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito del veicolo uscente.

In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso

al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

B) Maggiorazione del premio per sinistrosità (*Pejus*).

Nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e per trasporti specifici, la presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "*Pejus*": se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da più di tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ., di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (*Pejus*) che risulti dovuta non verrà applicata. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di data inferiore all'anno, la maggiorazione (*Pejus*) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.

Detta maggiorazione è soggetta a revisione, sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al sesto, settimo, ottavo e nono comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una vettura al pubblico registro automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con franchigia.

Per i contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.

La Compagnia, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del *Pejus*, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario,

provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del *Pejus*, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta di attestazione alla Compagnia ed al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedano variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

C) Potenza fiscale e destinazione d'uso per i natanti

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di Como

3.04 - Condizioni particolari

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate alle seguenti condizioni.

Per gli autobus / scuolabus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano percorsi e/o trasporti diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione.

La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida.

Analogamente, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta, il cui rinnovo sia già stato richiesto.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.

La Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La Società garantisce l'Assicurato e il conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia inoltre è estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di importo pari a quelli previsti per la garanzia R.C.A.

La garanzia non opera:

- ✓ per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/1969 e successive modificazioni, nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

3.05- Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente:

- ✓ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ✓ nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.

L'Assicurazione non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

3.06 – Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Ai fini di tale estensione di garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

3.07 – Rischio statico per rimorchi di autovetture ed autocarri

La Società assicura i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché da vizi occulti di costruzione o difetti di manutenzione. La presente estensione è operante per i rimorchi elencati nell'allegato prospetto e per cui venga corrisposto un premio separatamente dalla motrice.

3.08 – Sgombero neve

Si precisa che alcuni veicoli da assicurare possono essere adibiti al servizio di sgombero neve ed attività accessorie (spandisabbia, spandisale, etc.) ed essere muniti delle necessarie attrezzature ausiliarie. Si intendono pertanto in garanzia i relativi rischi.

3.09 – Ricorso terzi

La copertura, ove il danno non rientri in quanto previsto dalla Legge 990/1969, è estesa al ricorso terzi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del veicolo assicurato. La Società risponde fino alla concorrenza di € 150.000 (centocinquantamila) dei danni materiali e diretti cagionati dal sinistro a persone, animali e cose di terzi.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento e contaminazione;
- b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso del Contraente;
- c) i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria.

3.10 – Difesa penale

A condizione che la garanzia sia operante, la Società assume la difesa del Contraente e del conducente in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati; provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito il mandato. Ogni

altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata.

3.11 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera nonché per tutti gli stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

3.12 – Incompatibilità contrattuali

Tutte le condizioni generali, speciali e aggiuntive incompatibili con quanto previsto nel presente Capitolato Speciale si intendono abrogate.

3.13 - Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

A - Rottura cristalli

La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatisi.

Le rigature o le segnature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia.

Per ogni evento, indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00.

B - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

La Società indennizza l'Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

La presente garanzia vale esclusivamente per le autovetture e per gli autoveicoli ad uso promiscuo.

C - Rimborso spese di immatricolazione

L'Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di **Euro 750,00=**, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o Furto che ne determini la sua perdita totale.

D – Garanzia Tassa Automobilistica Incendio

(valida solo per le autovetture)

L'Impresa, in caso di sinistro che colpisca l'autovettura assicurata a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio ed Eventi Accidentali, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari: alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

E – Garanzia contrassegno e tassa automobilistica furto

L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità civile contratta con l'impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

F – Furto con ritrovamento

L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di **Euro500,00=** complessive per sinistro.

G – Spese di recupero, custodia e rimpatrio

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici, kasko e R.C.Auto, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purchè documentate, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro.

Si precisa che però sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di Euro 1.000,00 sopra citato.

Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell'Ente (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di Euro 1.000,00.

H – Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per evento, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

I - Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di euro 300,00 per sinistro - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto.

L - Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap

L'assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

M - Inquinamento accidentale

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si

determinano inconseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopraindicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;
- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

4.00 - SEZIONE AUTO RISCHI DIVERSI (A.R.D.)

4.01 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati per i rischi:

- a) INCENDIO con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- b) FURTO, consumato o tentato, e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso; relativamente al furto tentato la garanzia non è operativa per i ciclomotori e motocicli; la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
- c) EVENTI CATASTROFALI ed EVENTI NATURALI, tra i quali si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: terremoti, inondazioni, grandine, slavine, caduta di neve e ghiaccio; trombe d'aria e tempeste di vento; cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno; ciò anche quando il veicolo non si trovi in circolazione;
- d) TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI DI TERRORISMO, SABOTAGGIO E VANDALISMO;
- e) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO); la garanzia è prestata con uno scoperto del 10%
- f) danni determinati da collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa (COLLISIONE), la garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00.

- Precisazioni di garanzia per il rischio kasko e collisione.

Kasko

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati in conseguenza a collisione con altri veicoli, identificati e non, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento e/o uscita di strada dell'automezzo.

Collisione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare danni determinati da collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa.

Sono compresi in garanzia gli apparecchi audiofonovisivi (quali ad es.: radio, radiotelefono, lettore compact disc, mangianastri, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere), purché siano stabilmente fissate sul veicolo assicurato ed il cui valore sia compreso nella somma assicurata.

4.02 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) limitatamente alle garanzie incendio e furto avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;

- c) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da furto di parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli e motocarrozette se non avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso.

Esclusioni relative alle soli garanzie kasko e collisione.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;
- c) determinati da vizi di costruzione;
- d) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulotte agganciati a norma del Codice della Strada;
- e) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi assicurati
- f) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

4.03 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo o colpa grave, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

4.04 - Estensione territoriale

La copertura è operante nei Paesi nei quali è valida la garanzia RC Auto, ai sensi dell'art. 3.11 del presente Capitolato.

4.05 - Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo attuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo premio sulla base degli stessi tassi convenuti in sede di gara.

4.06 -Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

La Società indennizza l'Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

La presente garanzia vale esclusivamente per le autovetture e per gli autoveicoli ad uso promiscuo.

4.07 –COMPUTO DEL PREMIO

Si esplicitano di seguito distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille, comprensiva di accessori e imposte, da applicare al valore commerciale dell'automezzo da assicurare. .

	Incendio	Furto	Kasko	Collisione	Ev. Sociop.	Ev. Atmos.
Autovetture	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Autocarri	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Veicoli Speciali	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Autobus	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Motocarri	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Ciclomotori	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Natanti	‰	‰	‰	‰	‰	‰

5.00 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA DEI SINISTRI

5.01 - Denunce sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta

all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

5.02 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

5.03 - Valore del veicolo assicurato

Il valore attribuibile al veicolo al momento del sinistro viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista *Eurotax giallo*, relativa al mese di accadimento del sinistro. Pertanto l'eventuale applicazione dell'art. 1907 Cod. Civ. verrà effettuata riportando il valore dichiarato nell'Allegato elenco e successive modificazioni a quello determinato con le modalità precedentemente esposte.

La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come su determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza.

5.04 - Determinazione dell'ammontare del danno

La liquidazione del danno totale o parziale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d'uso, per sei mesi dalla data della prima immatricolazione. In tutti gli altri casi di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è pari al valore attribuibile al veicolo in base al precedente art. 5.03. Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno valutato sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo.

I danni parziali vengono valutati pari al costo di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, al netto del degrado d'uso: tale riduzione non verrà effettuata per i pezzi di ricambio inerenti alla carrozzeria, alla strumentazione ed ai cristalli.

Non si tiene conto, in ogni caso, delle spese di ricovero dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

5.05 - Riparazione/sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo nella rimessa o nell'officina, il Contraente non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

Tuttavia nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

5.06 - Liquidazione dei danni.

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia sinistro, mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del terzo perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Varese. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Società e del Contraente in parti uguali.

5.07 - Recuperi

Il Contraente è tenuto, non appena abbia notizie del recupero del veicolo rubato o di parti di esso ad informare subito la Società.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dall'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società (se questa ha pagato integralmente) dal momento in cui la stessa otterrà la piena ed effettiva disponibilità del veicolo.

A tal scopo il Contraente si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche.

Se invece l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti tra le parti in proporzione del danno sopportato. L'Assicurato ha la facoltà di riottenere il veicolo recuperato, restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

5.08 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in euro presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva. Limitatamente alla garanzia furto, sempreché il Contraente abbia prodotto copia della denuncia alle Autorità competente, il pagamento dell'indennizzo è eseguito previa esibizione della scheda di perdita di possesso, dell'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA.

5.09 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

5.10 - Report sinistri.

La Società si impegna a garantire al Contraente, con cadenza semestrale, apposita comunicazione che riporti l'elenco dei sinistri denunciati e aperti nel periodo precedente, riportante almeno le seguenti informazioni:

- i rispettivi numeri di sinistro;
- la data di accadimento del sinistro;
- la targa del veicolo coinvolto nel sinistro;
- la tipologia di sinistro (Card debitore, Card gestionario totale o parziale, Nr. card);
- lo stato del sinistro (liquidato, riservato o senza seguito);
- l'importo liquidato;
- l'importo riservato, con la sola esclusione dei sinistri relativi all'esercizio corrente. A richiesta del Contraente potranno venire rilasciati anche gli importi dei sinistri riservati all'esercizio corrente, con l'avvertenza però che la loro determinazione non può essere significativa in quanta, in buona parte, effettuate su basi statistiche e, quindi, non puntuali.

La Società si impegna, altresì, a fornire le medesime informazioni di cui sopra per un determinato sinistro, dietro precisa richiesta del Contraente.

L'elenco sopra menzionato sarà accompagnato da una tabella di riepilogo sintetico dei principali indicatori sull'andamento del rischio.

5.11 - Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta eccezione soltanto per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.